



## Comune di San Paolo d'Argon

In ottemperanza alla Legge di bilancio 2020 (Legge 30 dicembre 2019 n. 160) per l'anno 2020 è stata istituita la "NUOVA IMU", unificando i due precedenti tributi IMU e TASI vigenti sino al 2019 e confermandone sostanzialmente la disciplina, con lo scopo di razionalizzare e semplificare l'applicazione del tributo. **Dall'anno 2020 pertanto la TASI non esiste più in quanto assorbita dalla "nuova IMU"**

### **SCADENZE (escluse abitazioni principali e relative pertinenze):**

ACCONTO entro il 16 GIUGNO

SALDO entro il 16 DICEMBRE

Restano pertanto in vigore le seguenti disposizioni:

**ESENZIONE dell'abitazione principale e delle relative pertinenze** ad eccezione delle abitazioni con categorie catastali A1, A8 e A9.

### **COMODATO GRATUITO**

L'art. 1 c. 10 della Legge 208/2015 (Legge di stabilità) ha stabilito che la base imponibile IMU è ridotta del 50% per le abitazioni concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (figli e genitori). Per usufruire del beneficio devono manifestare contemporaneamente anche le seguenti condizioni:

- 1) L'abitazione non deve essere accatastata in categoria A/1, A/8 e A/9;
- 2) Il comodatario deve utilizzare l'immobile come abitazione principale;
- 3) Il contratto di comodato deve essere registrato;
- 4) Il comodante deve avere la residenza anagrafica e dimora abituale nello stesso Comune in cui si trova l'abitazione in comodato;
- 5) Il comodante può possedere al massimo l'abitazione principale (non A/1, A/8 e A/9) oltre all'abitazione concessa in comodato;
- 6) Il comodante dovrà presentare apposita dichiarazione IMU/TASI per attestazione rispetto dei requisiti richiesti → [http://www.amministrazionicomunali.it/dichiarazione\\_imu/dichiarazione\\_imu.php](http://www.amministrazionicomunali.it/dichiarazione_imu/dichiarazione_imu.php)

### **TERRENI AGRICOLI - ART.1 co.13 L. 208/2015**

**DAL 2016 i Terreni Agricoli siti nel Comune di San Paolo d'Argon sono esenti da IMU.**

A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

### **ALIQUOTE IMU**

Detrazione IMU € 200,00 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze.

<b>TIPOLOGIA IMMOBILE</b>	<b>ALIQUOTA %</b>
Abitazione principale categoria catastale A/1 – A/8 – A/9	0,60%
Fabbricati rurali strumentali	0,08%
“Beni merce”	esenti
Terreni agricoli	esenti
Fabbricati gruppo "D"	0,98%
Aree fabbricabili	0,98%
Altri immobili	0,98%